



Comune di San Nicola dell'Alto
Provincia di Crotone

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(art. 198 co.2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Approvazione atto n° 01 del 12/01/2018



INDICE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	3
Art. 3 - Principi generali	4
Art. 4 Campo di applicazione	7
Art. 5 - Oggetto del regolamento	7
Art. 6 - Definizione e classificazione dei rifiuti	9
Art.7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti	13
Art. 8 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai Rifiuti Urbani	17
Art. 9 – Rifiuti Speciali e Pericolosi	20
Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti	22
CAPITOLO 2 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	25
Art.11 Criteri generali di raccolta e gestione	25
Art.12 Conferimenti	25
Art. 13 - Oggetto della raccolta differenziata	27
Art. 14 – Finalità	27
Art.15 Raccolta porta a porta o domiciliare	28
Art.16 Raccolta domiciliare su chiamata o presso particolari esercizi commerciali	31
Art.17 Raccolta presso Centri di raccolta	31
Art. 18 - Localizzazione siti e contenitori	32
Art. 19 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata	33
CAPITOLO 3 - FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI	34
Art. 20 - Forme di gestione	34
Art.21 Classi merceologiche oggetto di raccolta differenziata	34
Art. 22 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	35
Art.23 Raccolta differenziata della frazione organica	40
Art.24 Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde	40
Art.25 Raccolta differenziata di carta e piccoli imballaggi in cartone	41
Art.26 Raccolta differenziata plastica e multimateriale	41
Art.27 Raccolta differenziata del vetro	42
Art.28 Raccolta dell' indifferenziato secco	43
Art.29 Raccolta differenziata dei rifiuti da sfalci e potature	43
Art.30 Raccolta differenziata delle pile	43
Art.31 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti e non utilizzati	45
Art.32 Raccolta differenziata delle siringhe	45
Art.33 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti	45
Art.34 Raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)	46
Art.35 Raccolta dei rifiuti cimiteriali	46
Art.36 Raccolta differenziata dei Rifiuti da attività di costruzione e demolizione	47
Art. 37 Rimozione delle carcasse animali	48



Art. 38 - Divieti ed obblighi	48
Art. 39 - Vigilanza del servizio	49
Art. 40 - Ordinanze contingibili ed urgenti	50
Art. 41 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature	50
Art. 42 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio	51
Art.43 Pesata dei rifiuti urbani	51
Art. 44 - Trasporto.....	51
Art. 45 – Destinazione dei rifiuti.....	52
Art. 46 - Rifiuti urbani pericolosi.....	52
Art. 47 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento.....	54
Art. 48 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta.....	54
Art. 49 - Trasporto allo smaltimento finale	56
CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO.....	56
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI: SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA.....	56
Art. 50 – Definizione.....	56
Art. 51 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio.....	57
Art. 52 - Modalità di svolgimento del servizio.....	57
Art. 53 - Cestini getta carta e porta rifiuti.....	59
Art. 54 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all'aperto, ed altro.....	59
Art. 55– Raccolta rifiuti provenienti dai mercati.....	60
Art. 56 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	60
Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali	61
Art. 58 - Disposizioni per proprietari di animali domestici.....	61
Art. 59 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi	61
Art. 60 - Educazione e informazione alla cittadinanza.....	61
Art.61 Pulizia delle aree concesse in uso	62
Art.62 Pulizia delle spiagge.....	62
Art. 63– Pulizia dei cantieri temporanei.....	63
CAPITOLO 5 - ABBANDONO RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE.....	63
Art. 64 - Abbandono di rifiuti.....	63
Art.65 Rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche.....	64
Art. 66 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati.....	64
Art. 67 Divieto di volantinaggio.....	64
CAPITOLO 6 – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	65
Art. 68 – Controlli e Sanzioni.....	65
Art. 69 - Contributo CONAI	67
Art. 70 - Riferimento ad altri regolamenti.....	67
Art. 71 - Riferimento alla legge.....	68
Art.72 Ordinanze contingibili ed urgenti.....	68
Art. 73 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore.....	68
ALLEGATO I - ELENCO CODICI CER RIFIUTI ASSIMILABILI.....	69
ALLEGATO II – Limiti quantitativi Kg/mq/anno.....	73
ALLEGATO III - SANZIONI.....	74



CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:
 - informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale ed in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
 - ogni sei mesi viene data ampia pubblicità a mezzo di materiale divulgativo o informativo dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti;
 - il Comune diffonde, con cadenza periodica e opportune modalità, apposito materiale informativo con indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali;
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto:
 - dell'approvazione della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento Dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016;
 - della delibera di Consiglio Regionale n. 156 del 19/12/2016 , che approva l'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti con il quale la Regione Calabria si è posto l'obiettivo fondamentale di traguardare un rinnovamento radicale delle



modalità operative e delle prassi fin qui adottate nella gestione dei RU. In assenza dei Piani d'Ambito previsti dalla legge regionale e dell'istituzione delle Comunità d'Ambito - ente di governo dell'ATO - i Comuni sono chiamati a predisporre un Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti, inteso quale atto propedeutico e di indirizzo per la realizzazione della attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza dei Comuni in cui definire l'insieme delle misure da porre in essere in ambito comunale in materia di raccolta e gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Piano Comunale viene considerato lo strumento indispensabile per concorrere al superamento delle criticità nel settore dei rifiuti, dare organicità e sinergia agli interventi che i Comuni hanno attivato o intendono attivare, colmare finalmente il gap negli obiettivi di raccolta differenziata;

- dell'elaborazione ed approvazione, da parte del Comune di San Nicola dell'Alto, del Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti (P.C.G.R) affinché lo stesso : sia coerente con le scelte del Piano comunale, complementare al regolamento comunale per la commisurazione della tassa rifiuti di cui all'art.1 comma 639 e ss della legge 147/13 e s.m.i. e si integri con gli altri regolamenti vigenti sul territorio comunale, favorisca la prevenzione della produzione di rifiuti nonché la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento promuovendo il riutilizzo e/o il recupero di materie prime come prova di consapevolezza che è sempre più necessario contenere il peso dei rifiuti verso obiettivi di reale sostenibilità ambientale; introduca, nella sezione "controlli e sanzioni", la previsione che la Polizia Locale si possa avvalere della collaborazione di personale nominato con provvedimento del Sindaco, previa frequenza di uno specifico percorso formativo, per la vigilanza sul rispetto del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Principi generali

1. L'intero ciclo dalla raccolta allo smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:



- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio, in base alla normativa vigente;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuoverà di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente) la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- adozione di iniziative volte a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti riportata all'art.179 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, secondo cui la migliore opzione ambientale è rappresentata dal recupero mentre la peggiore è lo smaltimento;
- azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- promozione di strumenti economici, eco bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti (LCA);



- la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

L'intera gestione dei rifiuti urbani, mediante l'incentivazione della raccolta differenziata, sarà attuata con gli obiettivi di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da inviare allo smaltimento;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il riciclaggio e il recupero di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno; favorire lo scambio di beni usati ai sensi di quanto previsto art. 66 L. 221/2015 che ha modificato il comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando anche appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio traprivati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani, nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- favorire l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, conformi alla norma UNI EN13432, in occasione delle manifestazioni temporanee;
- favorire, considerato il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci commercializzabili entrato in vigore il 01.01.11, anche attraverso appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, l'impiego di borse riutilizzabili (preferibilmente in iuta, canapa o con le caratteristiche tecniche e costruttive stabilite dalla normativa nazionale) o, in seconda battuta, di borse composte da materiale plastico biodegradabile e compostabile rispondente alla norma UNI EN 13432:2002;



- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi per ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta.

Art. 4 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:
 - a. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b. tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - c. gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani finalizzata al recupero degli stessi;
 - d. trasporto e conferimento ad impianti debitamente autorizzati al recupero e/o smaltimento;
 - e. spazzamento e pulizia delle aree pubbliche o private ad uso pubblico.
2. Non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento la gestione dei rifiuti speciali per come definiti all'art.184 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i e quanto elencato all'art.85 del medesimo decreto

Art. 5 - Oggetto del regolamento

Il Comune di San Nicola dell'Alto disciplina, con il presente regolamento la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del proprio Comune intesa come la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento e lo spazzamento delle strade, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il presente regolamento predisposto in conformità all'art. 198, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



- le operazioni di pulizia del territorio comunale;
- i criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo decreto;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di avviarli a recupero e/o smaltimento;
- l'impianto sanzionatorio previsto per i trasgressori delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Comune di San Nicola dell'Alto provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati ed alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio (di seguito menzionato come Gestore) sono regolati dall'apposito contratto di servizio.

Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984 n. 748 e successive modificazioni e integrazioni;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.



Art. 6 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi che rientri nelle categorie riportate nell'allegato A PARTE IV del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Ai fini del presente regolamento ed ai sensi dell'art.183 e 218 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
 - c) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d) auto compostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - e) produttore di rifiuti: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013, e successivamente dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)g);
 - f) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - h) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;



- i) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- l) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- m) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- n) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- o) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- p) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera r), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- q) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato è contenuta nel D.M.
- 08/04/2008;
- r) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;



s) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

t) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

u) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

v) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

w) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

x) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

y) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a), esclusi i residui della produzione.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2 del D.lgs.152/06 e s.m.i:



- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera *g*) del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, previa disinfezione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);



g) ogni altro rifiuto che per disposizione normativa successiva al presente regolamento venga classificato urbano;

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art.184, comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i e dal Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 (oggi in fase di abrogazione);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono pericolosi i rifiuti quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs.152/06 e s.m.i. non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art.7 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

1. In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.



Materiali:

- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto come definito al 1° comma del precedente art. 5;
- **Frazione umida:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- **Frazione secca residua:** i materiali a basso (o nullo) tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione o allo smaltimento finale in discarica;
- **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti, gradi di qualità ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria;
- **Combustibile da rifiuti:** il combustibile con caratteristiche specificate da apposite norme tecniche ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed atto a garantire un adeguato potere calorico;
- **Imballaggio:** il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura adibito a contenere e a proteggere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) ed a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore.

Soggetti:

- **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.



Attività ed operazioni qualificanti:

- **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **Conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **Raccolte differenziate:** le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
- **Cernita:** le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- **Trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- **Recupero:** le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
 - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
 - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali;
 - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente;
- **Riciclaggio:** ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- **Riutilizzo:** ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- **Reimpiego:** ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere);
- **Trattamento intermedio:** le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
- **Smaltimento:** le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;



- **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici, stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali hanno origine i rifiuti;
- **Stoccaggio:** le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzenofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
- **Spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
- **Isole ecologiche:** aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- **Piattaforma di primo livello:** area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità;



- **Piattaforma di secondo livello:** area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

Art. 8 - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai Rifiuti Urbani

1. Ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) è di competenza dello Stato l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
2. In attesa dell'emanazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani da parte dei Ministeri competenti secondo quanto previsto dall'articolo 195 comma 2) lettera e) del D.lgs. 152/06 e s.m.i, il Comune determina in via transitoria, l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
3. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità particolari e diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono sottoposti a tutte le verifiche atte ad accertare le loro caratteristiche qualitative e quantitative. Per tale motivo, salvo diversi accordi disciplinati con apposita convenzione o nel caso di posizionamento di contenitori ad hoc sul territorio comunale, tali rifiuti devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale. Fatta eccezione per i contenitori specifici per la raccolta differenziata posizionati sul territorio comunale, è vietato il conferimento di rifiuti assimilati nei pressi o all'interno dei contenitori stradali (cassonetti).
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani potranno essere conferiti al Centro di raccolta, nel rispetto del regolamento relativo allo stesso.
7. I rifiuti speciali non pericolosi da assimilare ai rifiuti urbani sono i seguenti:



- a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettera d) del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D.lgs.152/06 e s.m.i.;
- d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lettera h) del D.lgs.152/06 ed s.m.i. limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art.2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art.2, comma 1 del medesimo decreto:

I. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie

II. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

III. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;

IV. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento delle strade;

V. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

VI. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

VII. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

VIII. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani di sterilizzazione. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.



e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06 e s.m.i, limitatamente:

I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte all'interno del territorio comunale oggetto del presente Regolamento, espletate all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agricoli ed agroindustriali, fatte salve le eventuali superfici dei locali utilizzati per il commercio dei prodotti;

II. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato la manutenzione del verde per conto del Comune di San Nicola dell'Alto o del Gestore di servizio sulla base di apposita convenzione;

f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera c), del D.lgs. 152/06 e s.m.i., limitatamente a quelli prodotti da uffici, magazzini, mense interne, con esclusione dei rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale;

8. L'individuazione dei codici CER dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui al comma 2, è riportata nell'Allegato I al presente Regolamento.
9. Per quanto concerne i limiti quantitativi si fa riferimento ad un limite massimo espresso in Kg/mq ovvero in mc/mq con riferimento alla superficie dei locali e dei luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, come riportato nell'Allegato II al presente regolamento.
10. Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani sulla base dei criteri contenuti nel presente Regolamento, può scegliere di avviare a recupero tali rifiuti presso ditte terze in possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni prescritte dalla normativa vigente in materia;
11. I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, previa stipula di apposita convenzione;
12. Qualora il produttore di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani non si avvalga del servizio pubblico per l'avvio a recupero dei propri rifiuti, l'ammontare del tributo da versare per la gestione degli RSU, deve essere ridotto proporzionalmente al quantitativo di rifiuti assimilati di cui è possibile dimostrare una gestione mediante soggetti terzi autorizzati.

Art. 9 - Rifiuti speciali e pericolosi



Art. 9 – Rifiuti Speciali e Pericolosi

1) Disposizioni di carattere generale

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.
2. Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione durante la pratica di autorizzazione o durante la richiesta del Permesso di Costruire per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
3. I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.
4. In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni approvate dall'Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

2) Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:
 - a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 152/2006 sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
 - b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;
 - c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

3) Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.



2. È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.
3. È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1^a categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

4) Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari di cui al D.M. Ambiente n°219 del 26/06/2000 sono i seguenti:
 - a) rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) rifiuti sanitari assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di trattamento;
 - f) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, qualora le loro caratteristiche non permettano di ricomprenderli nei rifiuti urbani, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.
2. Ai fini della riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento, deve essere favorito, in particolare, il recupero delle seguenti categorie di rifiuti, anche attraverso la raccolta differenziata:
 - a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione (esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antitumorali o contaminati da materiale biologico che non siano radioattivi e che non provengano da pazienti in isolamento infettivo);
 - b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
 - c) rifiuti metallici non pericolosi;
 - d) rifiuti di giardinaggio;
 - e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - f) olii minerali e vegetali grassi;
 - g) batterie e pile;
 - h) toner.



3. Per incentivare il recupero dei rifiuti sanitari, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

4. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica e privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato D.M.Ambiente n°219 del 26/06/2000 in materia di gestione dei rifiuti sanitari nelle diverse fasi riguardanti il deposito temporaneo, lo stoccaggio, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

Art. 10 - Particolari categorie di rifiuti

1) Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche detti anche beni durevoli

1. Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti tutte le apparecchiature di uso domestico che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici. Ricadono quindi in questo ambito di applicazione, ad esempio, computer, grandi e piccoli elettrodomestici, condizionatori, luci, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori.
2. Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
 - a. ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - b. al gestore di rifiuti urbani attraverso il conferimento diretto in piattaforma ecologica o al personale preposto al recupero a domicilio, se presente detto servizio.
3. Il gestore del servizio rifiuti provvederà allo smaltimento secondo le disposizioni normative vigenti al momento.

2) Imballaggi

1. Il Titolo II del Decreto Legislativo 152/2006:
 - ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
 - ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è l'organo deputato a stipulare l'accordo di programma quadro con l'Anci inerente "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sono definiti :



- “imballaggio per la vendita” o “primario”, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
 - “imballaggio multiplo” o “secondario”, l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - “imballaggio per il trasporto” o “terziario”, l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.
 4. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti all’utente dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 152/2006, articolo 43, 2° comma).
 5. È definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.
- 3) *Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti*
1. I rifiuti di cui al presente articolo sono costituiti da:
 - parti di veicoli a motore,
 - carcasse di autoveicoli e motoveicoli,
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili,



- sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione è obbligato al rispetto della normativa di settore e può, altresì, consegnare il rifiuto ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

4) *Rifiuti inerti*

1. Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi non utilizzabili per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati ai sensi dell'art. 186 del d.lgs 152/2006;

2. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso il Centro di raccolta in un apposito contenitore.



CAPITOLO 2 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art.11 Criteri generali di raccolta e gestione

1. Il servizio di raccolta di cui al presente regolamento è espletato e valido all'interno del territorio comunale di San Nicola dell'Alto, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità;
2. L'organizzazione e la definizione della modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, del Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti, del presente regolamento e del contratto di servizio con il gestore;
3. Al fine di concorrere ad una corretta gestione dei rifiuti urbani, in linea con i principi comunitari, devono essere privilegiate le forme massimizzano il recupero finalizzato all'ottenimento di materie prime secondarie, il reimpiego ed il riciclaggio, relegando lo smaltimento a fase residuale;
4. L'organizzazione del servizio nel territorio comunale, le modalità di conferimento, la volumetria dei contenitori, le frequenza di ritiro e raccolta, sono stabilite nel Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti; tali modalità di conferimento ed organizzative possono essere modificate in alcune aree della città, in relazione alle caratteristiche ed alla specifica produzione di alcune frazioni di rifiuto per esigenze di economicità ed efficienza del servizio, inteso come ottimale impiego di personale e mezzi, nel rispetto comunque degli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.

Art.12 Conferimenti

Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio comunale espletato dal Gestore e pertanto soggetti alla relativa tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento e devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura



igienico/sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e/o abbandono.

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a raccogliere in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore, preventivamente approvate dal Comune.

Il conferimento dei rifiuti indipendentemente dal tipo di raccolta è regolato dalle seguenti norme:

- a) in ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle strutture appositamente predisposte per le raccolte differenziate;
- b) ciascuna "frazione" di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore e nel sacco per essa predisposto;
- c) i coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso;
- d) i sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi;
- e) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
- f) nel caso di raccolta su chiamata, prevista per alcuni tipi di rifiuto come specificato più avanti, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore, preventivamente concordati con il Comune, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta.

La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

I rifiuti ingombranti non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Il loro conferimento dovrà avvenire a cura del produttore presso i Centri di Raccolta esistenti sul territorio o con le differenti modalità predisposte dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore del servizio.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È, altresì, vietato il conferimento di sostanze allo stato



liquido o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;

Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.

Art. 13 - Oggetto della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 205 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa principalmente
 - quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali: imballaggi in plastica, alluminio, carta, legno, vegetali, FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani), cartone, imballaggi, materiali ferrosi e non ferrosi, pneumatici e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo;oppure:
 - quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica (fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati).

Art. 14 - Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali,



- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni,
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale,
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art.15 Raccolta porta a porta o domiciliare

1. L'organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono quelle stabilite nel Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti;
2. Il gestore del servizio, per esigenze di economicità ed efficienza del servizio, inteso come ottimale impiego di personale e mezzi, potrà proporre una modifica delle modalità organizzative in alcune aree della città, in relazione alle caratteristiche ed alla specifica produzione di alcune frazioni di rifiuto, nel rispetto comunque degli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa; tali modifiche dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con provvedimenti attuativi;
3. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto in apposito allegato tecnico del Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore e riportati nella Carta dei Servizi;
4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili, il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare i sistemi domiciliari di raccolta descritti nel Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini;
5. I contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del Comune. Tali contenitori si considerano in custodia degli amministratori di condominio e/o di chi li ha ricevuti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. In caso di



subentri o cessazioni nelle posizioni Tari i contenitori dovranno essere restituiti al Comune, secondo le indicazioni del Gestore;

6. Il condomino dovrà esporre i contenitori in strada secondo il calendario prefissato (giorni ed orari) in modo da permettere il conferimento dei rifiuti da parte dei residenti che avverrà esclusivamente su suolo pubblico. I condomini depositeranno i propri rifiuti all'interno del contenitore nel rispetto del calendario di conferimento (es. il giorno in cui è previsto il conferimento della carta i sacchetti contenenti i rifiuti di carta, il giorno in cui è previsto il conferimento dell'organico i sacchetti compostabili contenenti i rifiuti organici, ecc.). Il gestore del servizio procederà allo svuotamento del contenitore che dovrà essere ritirato a cura del condominio nel più breve tempo possibile e conservato in uno spazio interno. Nel periodo in cui il contenitore sarà depositato all'interno dello spazio di pertinenza condominiale il conferimento è vietato ed il contenitore resterà vuoto.
7. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori posti a livello del piano stradale, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; dopo la raccolta dei rifiuti, i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà (cortili o pertinenze condominiali) a cura degli utenti del servizio.
8. Qualora vi fosse l'impossibilità per le utenze, verificata dal Gestore, di tenere i contenitori all'interno della proprietà, le utenze potranno chiedere al Comune di collocarli in area pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano. Le aree pubbliche, così individuate, devono essere opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite a carico del richiedente. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del calendario di conferimento ed i contenitori dovranno rimanere vuoti e chiusi con l'apposita chiave gravitazionale.
9. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dagli aventi titolo, l'eventuale accesso del Gestore alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da concordarsi con il Gestore in funzione degli esistenti vincoli logistici e purché le strade private siano equiparabili alle strade pubbliche in termini di transitabilità. In ogni caso gli aventi titolo di passaggio sulle strade private rilasceranno



al Gestore l'autorizzazione necessaria, manlevando allo stesso tempo il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio.

10. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio in cui non è possibile l'accesso del Gestore, le utenze dovranno chiedere al Comune di collocarli in area pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano. Le aree pubbliche, così individuate, devono essere opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite a carico del richiedente. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto del calendario di conferimento ed i contenitori dovranno rimanere vuoti e chiusi con l'apposita chiave gravitazionale.
11. Il Gestore, secondo necessità, ha facoltà di chiedere in via formale alle utenze non residenti in condomini, di esporre i propri contenitori in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore.
12. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Tale area di deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi. Potranno essere erogate apposite forme d'incentivo alla realizzazione di isole ecologiche interrante in proprietà privata.
13. Il modello organizzativo per i servizi di raccolta domiciliare rivolti alle utenze non domestiche prevede il ritiro della specifica tipologia di rifiuti speciali non pericolosi assimilati (organico, carta e cartone, plastica e metallici non ferrosi, vetro e secco residuo) secondo il calendario prefissato, direttamente presso l'utenza interessata. Le utenze non domestiche dovranno esporre i contenitori contenenti i rifiuti in strada.



Il gestore del servizio procederà allo svuotamento del contenitore che dovrà essere ritirato a cura dell'utenza nel più breve tempo possibile.

14. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno concesse a discrezione del Comune sentito il Gestore.

Art.16 Raccolta domiciliare su chiamata o presso particolari esercizi commerciali

1. Per alcune tipologie di rifiuti (Ingombranti, RAEE pericolosi e non pericolosi ex art.3 c.1 lett.q del D.Lgs. N.151/2005 , Sfalci e residui di potatura verde) il servizio di raccolta avviene su chiamata.
2. Il Servizio sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dal Gestore, approvata dal Comune, previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Per alcune tipologie di rifiuti (Batterie, Farmaci, T e/o F) la raccolta avverrà mediante lo svuotamento di contenitori posizionati presso particolari esercizi commerciali.

Sarà a carico del Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia dei contenitori e il controllo dei rifiuti consegnati.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art.17 Raccolta presso Centri di raccolta

Possono conferire rifiuti nel centro di raccolta solamente i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche (utenze domestiche) residenti o domiciliate nel Comune di San Nicola dell'Alto che pagano il tributo comunale sui rifiuti;
- b) le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede nel Comune di San Nicola dell'Alto che pagano il tributo comunale sui rifiuti, limitatamente ai rifiuti urbani assimilati prodotti nei locali sottoposti a tributo. Per poter trasportare i propri rifiuti al centro di raccolta le utenze non domestiche hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs.



152/2006 e s.m.i.. Devono inoltre essere munite di apposito formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D.Lg. 152/2006 e s.m.i, ad esclusione del trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano i limiti disposti dal regolamento di gestione del centro di raccolta dei rifiuti comunali.

- c) un apposito Regolamento sui Centri di Raccolta elaborato dal Comune disciplina le tipologie dei rifiuti conferibili, gli eventuali limiti quantitativi, i giorni e gli orari di apertura.

Il produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.

E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti, all'interno, a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta quando queste sono chiuse o non presidiate.

La gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, verranno debitamente comunicate alla cittadinanza da parte del Gestore in accordo con il Comune.

Il Comune, al fine di promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, può individuare, come previsto dalla normativa vigente, anche appositi spazi presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e la raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Art. 18 - Localizzazione siti e contenitori

1. La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale.



2. Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “*Centri di Raccolta*”, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.
3. La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
4. È vietato spostare eventuali contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.
5. La pulizia dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani per alcune utenze non domestiche è a carico dell'utenza stessa.

Art. 19 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata

1. L'Amministratore pro-tempore di condomini può richiedere al Comune l'attivazione di servizi integrativi anche all'interno della proprietà. L'Amministrazione Comunale, di intesa con il gestore del servizio, può attivare detto servizio se sono verificate le seguenti condizioni operative:
 - a. Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi,
 - b. Proprietà accessibile durante tutta la giornata,
 - c. Presenza di spazi adeguati per l'effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi.
2. Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo dei tecnici comunali e del responsabile operativo della Ditta concessionaria del servizio che ne verificherà la fattibilità. In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra il Comune, l'Amministratore pro-tempore e la Ditta concessionaria.
3. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà.



CAPITOLO 3 - FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI

Art. 20 - Forme di gestione

1. Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento di cui ai successivi articoli vengono esplicate dal Comune mediante le forme previste dal D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
2. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate.
3. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
4. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune e/o l'eventuale Ditta concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. e con le associazioni di categoria specializzate.
5. Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate: con la Ditta concessionaria, approvate dal Comune, oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale Ditta concessionaria.

Art.21 Classi merceologiche oggetto di raccolta differenziata

1. Nel Piano Comunale di Gestione sono stati individuati i materiali per i quali vengono effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta ed i conferimenti separati, che sono nel seguito trattati specificatamente.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori



e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, le attrezzature in dotazione dell'utenza (contenitori e sacchetti) utilizzati per la raccolta differenziata sono chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e per le singole frazioni a cui sono dedicati rilevabili dal colore degli stessi.
4. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Art. 22 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

1. L'accesso al centro di raccolta ed ai Servizi di Raccolta Differenziata è riservato agli iscritti all'anagrafe della TARSU o TIA in possesso di eventuale tessera magnetica apricancello, nonché a persone appartenenti al loro nucleo familiare.
2. Il personale addetto alla gestione dell'Isola ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, potrà richiedere agli utenti del servizio un documento di identità al fine di verificare la presenza nell'anagrafe della Tariffa di Igiene Ambientale.
3. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di trattamento finale autorizzati.
 - a. I detentori hanno l'obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo, purché rientrino nelle tipologie dei rifiuti autorizzate dal comune di San Nicola dell'Alto per l'esercizio del centro di raccolta:
 - b. frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani,
 - c. carta e cartoni, d. vetro e lattine,
 - e. contenitori in plastica per liquidi, f. rottami metallici,
 - g. RAEE (beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, condizionatori d'aria e simili);
 - h. legname e manufatti in legno, i. stracci ed altri scarti tessili,
 - j. componenti elettronici,
 - k. imballaggi in plastica,
 - l. polistirolo espanso,
 - m. ingombranti non differenziabili,
 - n. materiali inerti (piccole quantità),
 - o. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo- cellulósici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno,



4. Le modalità di gestione delle frazioni di rifiuto elencate al precedente comma sono le seguenti:

- *Frazioni "umida" e "secca residua" dei rifiuti solidi urbani:*

- Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità deve essere diretto alla separazione delle frazioni "umida" e "secca residua".
- I rifiuti appartenenti alla "frazione umida" devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.
- Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile.
- Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.
- Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.
- I rifiuti raccolti verranno trasportati dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.
- Il Comune promuove l'utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.
- Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione saranno trasportati ad idonei impianti autorizzati.
 - Per tutte le frazioni di rifiuto interessate da raccolta domiciliare gli orari di esposizione dei rifiuti saranno quelli stabiliti da apposita ordinanza dirigenziale.

- *Carta e cartoni*

- Per le ditte che ne fanno richiesta la carta ed i cartoni vengono raccolti porta a porta mediante conferimento settimanale nel rispetto rigoroso delle modalità impartite dal gestore e comunque in pacchi legati e sacchi di carta. Le scatole di cartone dovranno essere ridotte in dimensioni e non sarà possibile il conferimento di scatole intere.
- Per le utenze domestiche il conferimento avviene mediante utilizzo di eventuali contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in



punti idonei del territorio comunale e/o presso il centro di raccolta comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

- La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.
- La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e con le associazioni di categoria specializzate.

- ***Vetro e lattine***

- Il conferimento avviene mediante utilizzo di eventuali contenitori di adeguata capacità posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso l'isola Ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
- la vetro o la lattina verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.
- I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006.

- ***Contenitori in plastica per liquidi***

- Il conferimento avviene mediante utilizzo di eventuali contenitori di adeguata capacità posizionati in punti idonei del territorio comunale e/o presso il centro di raccolta comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
- La plastica verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.
- La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006.

- ***Rottami metallici***

- La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un eventuale contenitore di adeguata capacità posizionato presso il centro di raccolta comunale attrezzata per raccolte differenziate.
- Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con il Consorzio



Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006.

- ***RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ed altri beni durevoli***

I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; condizionatori d'aria e simili) nonché eventuali altri beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore:

- a) a un rivenditore autorizzato;
- b) agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti da normativa di settore;
- c) conferiti alla Ditta concessionaria della gestione dei rifiuti, tramite ritiro a domicilio su chiamata;
- d) mediante conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati nel rispetto della normativa di settore.

- ***Legname e manufatti in legno***

- La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un eventuale contenitore di adeguata capacità posizionato presso il centro di raccolta comunale attrezzata per raccolte differenziate.
- Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati nel rispetto della normativa di settore.

- ***Vestiti***

Gli utenti potranno conferire vestiti direttamente nei contenitori presso il centro di raccolta Comunale, se pretesi, oppure ove negli appositi contenitori, la cui vuotatura e manutenzione è a carico di un'organizzazione senza scopo di lucro convenzionata con l'Amministrazione Comunale.

- ***Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili***

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso il centro di raccolta comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima oppure tramite ritiro a domicilio su chiamata. E' assolutamente vietato abbandonare rifiuti ingombranti sul territorio e/o all'interno o in prossimità di contenitori stradali. Laddove istituito, il produttore



privato potrà utilizzare il servizio porta a porta di recupero ingombranti attraverso le modalità e procedure fissate dal Dirigente.

- ***Materiali inerti***

I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, per una quantità massima di 0.5 mc., potranno essere consegnati presso l'Isola Ecologica in un apposito contenitore.

Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti.

È facoltà dell'Amministrazione comunale consentire il conferimento diretto - a pagamento - da parte delle imprese edili, del rifiuto in questione, purché proveniente da opere di ristrutturazione effettuate sul territorio comunale attestata da idonea documentazione (esempio: permesso di costruire, denuncia inizio attività etc.) e comunque in quantitativi tali da non pregiudicare la corretta e funzionale gestione del centro di raccolta. L'importo dovuto, a carico dei privati, sarà determinato dalla Giunta comunale nel rispetto del criterio della totale copertura del costo dei servizi (smaltimento più spese di gestione).

- ***Rifiuti vegetali***

La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, avviene mediante conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale o, se presenti, mediante raccolta con appositi contenitori (green service) sul territorio comunale.

I materiali raccolti saranno poi avviati ad impianti di compostaggio autorizzati.

- ***Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva***

I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore privato, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. La raccolta di tali oli e grassi avviene mediante posizionamento presso il centro di raccolta comunale, nei limiti stabiliti dal regolamento del centro di raccolta, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al loro conferimento diretto e separato o tramite ditte autorizzate in diretto contatto con i produttori. Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L. 152/2006.

- ***Pneumatici usati***



Gli utenti potranno conferire “pneumatici usati” direttamente presso il centro di raccolta comunale, ove sarà disponibile un eventuale contenitore, nei limiti stabiliti dal regolamento sul Centro di raccolta, che successivamente sarà inviato presso idonei impianti di recupero specificatamente autorizzati o tramite ditte autorizzate in diretto contatto con il produttore.

E' vietata l'introduzione di tali rifiuti nei cassonetti stradali.

Art.23 Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, è effettuata con il sistema "porta a porta" o, in alternativa, mediante l'uso di compostiere, con frequenza di raccolta minima non inferiore a tre volte la settimana o, in alternativa, presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti compostabili, distribuiti gratuitamente all'utenza domestica dal Gestore, da porre all'interno di specifici contenitori. La distribuzione di tali sacchetti, di dimensioni e caratteristiche stabilite nel Piano di Gestione dei Rifiuti nonché nel Disciplinare Prestazionale, avviene in numero adeguato per ciascuna utenza. In alternativa gli utenti possono utilizzare per il conferimento dei rifiuti umidi altri sacchetti, purché compostabili;
3. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore, uno o più contenitori carrellati in relazione all'effettiva produzione di rifiuto i quali sono svuotati con frequenze diverse a seconda della effettiva produzione dei rifiuti con frequenza in genere superiore a quella delle utenze domestiche;

Art.24 Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa definite nell'apposito regolamento e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di



compostaggio, composter ecc.), in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

3. Le utenze domestiche interessate alla riduzione della tariffa devono stipulare con il Comune apposite convenzioni.
4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente presso il luogo di produzione e solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.
6. I punti da 1 a 5 si applicano anche al cosiddetto "compostaggio di comunità" così come definito dalla normativa nazionale.

Art.25 Raccolta differenziata di carta e piccoli imballaggi in cartone

1. La raccolta delle frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza di raccolta settimanale o, in alternativa, presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, possono essere fornite di un apposito contenitore dedicato.
2. La raccolta differenziata della carta presso alcuni produttori specifici avviene con appositi contenitori il cui svuotamento avviene con frequenza commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio.
3. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i Centri di Comunale di Raccolta.

Art.26 Raccolta differenziata plastica e multimateriale

1. La raccolta della frazione "multimateriale" poliaccoppiato costituito da plastica, plastica ed alluminio, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande) e i piatti e bicchieri "usa e getta" in plastica purché non contaminati, avviene con sistema di



raccolta "porta a porta" con frequenza settimanale per le utenze domestiche ed in orari e modalità predefiniti, oltre che presso il Centro Comunale di Raccolta.

2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio.
3. Per le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi, quali i pubblici esercizi ed altre attività, nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari, lo svuotamento deve avere una frequenza commisurata alla dinamica di produzione.
4. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica, nonché, le lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
5. Poiché gli imballaggi in plastica e le lattine oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Art.27 Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con sistema di raccolta "porta a porta" con frequenza settimanale per le utenze domestiche ed in orari e modalità predefiniti, oltre che presso il Centro Comunale di Raccolta.
2. Per le utenze non domestiche è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
3. E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
4. Gli utenti, prima di conferire le bottiglie o altri contenitori in vetro, devono svuotare gli stessi da eventuali residui del contenuto e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.



5. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro Comunale di raccolta, secondo i criteri quali-quantitativi previsti negli Allegati I e II del presente regolamento.

Art.28 Raccolta dell' indifferenziato secco

La raccolta del rifiuto secco residuo è, nel caso di una buona raccolta delle frazioni merceologiche differenziabili secche e della frazione biodegradabile, costituito da materiale generalmente a basso tasso di umidità come per esempio: imballi non recuperabili, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata, film plastici, pannolini, guarnizioni CD/DVD, ecc.). La raccolta avviene con modalità porta a porta con frequenza settimanale in orari predefiniti.

Art.29 Raccolta differenziata dei rifiuti da sfalci e potature

La raccolta della frazione verde viene effettuata di norma attraverso il conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta dei rifiuti urbani.

Potrà in alternativa essere effettuata la raccolta con il sistema domiciliare su prenotazione telefonica oppure nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore. I rifiuti dovranno essere conferiti all'interno di appositi contenitori consegnati dal Gestore, previa richiesta dell'utente. Potranno inoltre essere raccolte ramaglie in fascine legate (della lunghezza massima di 1 metro e di peso inferiore ai 20 kg) e depositate accanto ai contenitori stessi, con le modalità definite dal Gestore e preventivamente concordate con il Comune.

Non possono usufruire della raccolta domiciliare di cui al citato comma 2 gli utenti che usufruiranno della riduzione tariffaria per compostaggio domestico di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art.30 Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, contenenti:
 - a. oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - b. oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - c. oltre lo 0,4% in peso di piombo;



- d. fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- e. le pile al manganese del tipo a bottone;
- f. le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- g. le batterie dei telefoni cellulari;
- h. altri accumulatori usati;

sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori, ovvero, sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta, ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti presso appositi contenitori dislocati nei Centri Commerciali o presso il Centro Comunale di Raccolta.
6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.



Art.31 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti e non utilizzati

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

Art.32 Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani, che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Art.33 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, elementi di arredamento, ecc.), o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a. Centro Comunale di Raccolta;
 - b. Ritiro su appuntamento.
3. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.



Art.34 Raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd. RAEE) definiti dall'articolo 3 del D.lgs. 151 del 2005 e s.m.i, provenienti dalle utenze domestiche, sono gestiti come segue:
 - a. i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, destinata ad un nucleo domestico, assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili;
 - b. il detentore del RAEE lo consegna, a propria cura, presso il Centro Comunale di Raccolta o attraverso il servizio di ritiro per appuntamenti attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio.

Art.35 Raccolta dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti in area cimiteriale in ossequio all'art.184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i ed alla nota di chiarimento predisposta dall'ISPRA, (prot. n. 031098 del 20 luglio 2009) e diffusa dallo stesso MATTM, Direzione Qualità della Vita (prot. n. 17811 del 26 agosto 2009), sono classificati come rifiuti urbani;
2. I rifiuti cimiteriali, sono raggruppabili sulla base del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254 nelle seguenti categorie:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa come, ad esempio, le maniglie, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse come ad esempio zinco e piombo);



- b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione);
 - c. rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale: (i fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", in pieno accordo a quanto stabilito dall'articolo 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
5. Il presente Regolamento non si applica alle parti anatomiche riconoscibili ed ai resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione, disciplinate dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

Art.36 Raccolta differenziata dei Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

- 1. I rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, possono essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta.
- 2. Fatto salvo quanto riportato al comma 1, i rifiuti da costruzione e demolizione devono essere gestiti in conformità alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- 3. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie o residui provenienti da attività di costruzione e demolizione.



Art. 37 Rimozione delle carcasse animali

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'Aziende Sanitarie territorialmente competente, delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d) del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al REG CE 1069/2009 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Decreto stesso.

Art. 38 - Divieti ed obblighi

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.
3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
4. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.
5. In caso di inadempienza il dirigente, o suo delegato, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.



6. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso il Centro di Raccolta Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.
7. E' vietato l'abbandono di rifiuti, di ogni tipo e natura, fuori dagli eventuali contenitori adibiti alla specifica raccolta.
8. È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
9. È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:
 - a. ceneri non completamente spente;
 - b. materiali tali da danneggiare il contenitore;
 - c. rifiuti sciolti, materiali accesi o sostanze liquide;
 - d. rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni;
 - e. rifiuti radioattivi.
10. E' vietato lo spostamento di eventuali contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.
11. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

SI PRECISA CHE AD OGGI SUL TERRITORIO COMUNALE VIGE LA RACCOLTA "PORTA A PORTA".

Art. 39 - Vigilanza del servizio

1. Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico del Comune.
2. L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste compete al corpo di Polizia Locale ed ai Funzionari del Comune al quali compete, quando possibile, l'identificazione dei trasgressori. Inoltre, per tali attività l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione degli addetti della Ditta concessionaria dei servizi. Quest'ultima, nello svolgimento dei servizi affidati, ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni abuso e/o inosservanza al presente regolamento.



3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.
4. All'Amministrazione Provinciale spettano:
 - Le funzioni concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
 - le attività di controllo e vigilanza su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Art. 40 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006 qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tali ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 41 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

1. È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:
 - dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
 - delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
 - dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.



Art. 42 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:
 - deve essere sottoposto periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede;
 - deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.
2. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n°81/2008 (T.U. Sicurezza) e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art.43 Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il Gestore del Servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

Art. 44 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento , deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare lo svolgimento di un Servizio di



pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

Art. 45 - Destinazione dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti a destinazione presso gli impianti autorizzati per il trattamento, recupero e smaltimento degli stessi, sarà realizzato direttamente dal Gestore attraverso mezzi e maestranze.
2. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

Art. 46 - Rifiuti urbani pericolosi

1. Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni.
2. Si considerano rifiuti urbani pericolosi:
 - batterie e pile;
 - accumulatori esausti;
 - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - le lampade a scarica e tubi catodici;
 - le siringhe abbandonate;
 - le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - gli oli minerali usati.
3. Le modalità di gestione dei rifiuti sopra elencati sono le seguenti:

Batterie e pile

- La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, presso esercenti sul territorio comunale;
- Il Gestore dei servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati.

Accumulatori esausti



- Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso il centro di raccolta e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio.

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

- La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il centro di raccolta comunale; il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

- La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, all'esterno delle farmacie esistenti sul territorio comunale.
- Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Lampade a scarica e tubi catodici

- La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso l'Isola ecologica comunale.
- Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico

- Questa raccolta viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.
- Le siringhe raccolte verranno smaltite a norma di legge.

Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti



- La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso il centro di raccolta comunale e/o in contenitori posti all'interno degli uffici. sarà cura della ditta appaltatrice provvedere al ritiro.
- Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

Oli minerali usati

- La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso il centro di raccolta comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento del Centro di raccolta.

Art. 47 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente elencate/o non elencate nel presente regolamento.
2. Tale deliberazione dovrà essere seguita, se necessario, da apposita ordinanza del Dirigente atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.
3. Per quei servizi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l'applicabilità degli articoli relativi è subordinata a loro attivazione.

Art. 48 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
2. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.



3. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
4. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.
5. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:
 - le strade e piazze classificate comunali;
 - le strade vicinali classificate di uso pubblico;
 - le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta;
 - aree a verde pubblico.
6. Per la raccolta porta a porta eventualmente istituita dovranno seguirsi scrupolosamente le disposizioni operative impartite al momento della adesione al servizio secondo quanto previsto nel progetto relativo al piano comunale dei rifiuti.
7. Nel caso delle utenze poste all'interno di aree private a servizio di grandi condomini o complessi residenziali, oggetto di specifica convenzione, che permettano il transito di autoveicoli, la raccolta potrà avvenire all'interno dei cortili medesimi.
8. Il Dirigente di settore con specifico provvedimento può variare l'orario e le modalità di svolgimento del servizio anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.
9. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - i rifiuti urbani pericolosi;
 - i rifiuti ingombranti;
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - i rifiuti potenzialmente riciclabili ed oggetto di specifica raccolta differenziata;
 - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.



10. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il gestore del servizio, sulla base di criteri di efficienza ed economicità.

Art. 49 - Trasporto allo smaltimento finale

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente le cui caratteristiche e stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al precedente art.3 nonché la sicurezza degli operatori.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.).

CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI: SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Art. 50 - Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
 - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e private comunque soggette a uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.



Art. 51 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite Ditta concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all'apposito Albo a mezzo pubblica gara.
2. Possono, a discrezione dell'Amministrazione e sentito il gestore del servizio, essere interessate al servizio le seguenti superfici:
 - a) le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico, b) le strade vicinali classificate di uso pubblico,
 - c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, d) aree adibite a verde pubblico,
 - e) rive dei corsi d'acqua superficiali,
 - f) aree private, previo accordo.
3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

Art. 52 - Modalità di svolgimento del servizio

Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

1. Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento delle strade e delle aree ad uso pubblico nei modi e nelle frequenze stabiliti dall'amministrazione comunale.
2. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.
5. I rifiuti raccolti potranno essere avviati a smaltimento oppure conferiti all'Isola ecologica Comunale, dove lo stoccaggio avverrà in appositi contenitori per il successivo smaltimento presso discarica autorizzata.

Servizi accessori



1. Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

a. Pulizia fontanelle: il servizio di igiene ambientale provvede periodicamente a mantenere puliti ed eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via, nel rispetto della vigente normativa sanitaria.

b. Lavaggio delle aree pubbliche e di mercato:

i. La Ditta concessionaria del servizio di igiene urbana è tenuta alla periodica disinfezione delle aree adibite a pubblico mercato.

ii. Nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere al lavaggio delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

c. Spurgo dei pozzetti stradali:

i. Il Comune tramite ditta incaricata provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le caditoie e bocche di lupo, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

ii. Lo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido prodotti nelle attività di cui al comma precedente avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/2006es.m.i.d. estirpazione delle erbe;

iii. La Ditta concessionaria del servizio di igiene urbana provvede periodicamente alla estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

iv. L'uso dei diserbanti o prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

d. Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli compatibilmente con gli orari di svolgimento del servizio;



- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia;
- la rimozione delle deiezioni canine;
- il lavaggio e disinfezione dei cassonetti R.S.U. e delle campane ,
- la deaffissione o il trattamento antigraffiti secondo interventi programmati o di emergenza concordati fra le parti.

Art. 53 - Cestini getta carta e porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori di limitata capienza, oltre a quelli già presenti nel territorio.

È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata. Per tali contenitori la Ditta concessionaria del servizio Ente gestore dovrà assicurare il regolare svuotamento, la sistematica predisposizione e successiva sostituzione dei sacchetti e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Art. 54 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all'aperto, ed altro

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni e raccolta differenziata.
3. Le aree occupate da manifestazioni all'aperto, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la Ditta concessionaria del servizio provvederà ad un accurata



pulizia di tutta l'area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati preventivamente concordati fra le parti.

Art. 55- Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e/o al dettaglio, ubicati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 56 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I lotti ineditati compresi o immediatamente contigui all'abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a semplice richiesta del Comune.
2. Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene.
3. I proprietari di aree non recintate o terreni sono responsabili dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi e/o ignoti, nel caso di omissione colposa dei doveri di custodia, e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione dei rifiuti che su tali aree vengono depositati.
4. In caso di abbandono abusivo di rifiuti, su aree non recintate e terreni, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità della proprietà, sarà obbligato con ordinanza, nel caso di omissione colposa dei doveri di custodia previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.



Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Art. 58 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

1. I proprietari di animali, o le persone che li hanno in custodia, devono sempre asportare dalle strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi le deiezioni solide degli animali loro affidati.

Art. 59 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Lo spazzamento delle aree specificate al comma precedente deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, tramite all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti

Art. 60 - Educazione e informazione alla cittadinanza

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con la Ditta concessionaria dei servizi medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.



Art.61 Pulizia delle aree concesse in uso

1. I soggetti titolari di concessione d'uso, temporanea o permanente, di porzioni di suolo pubblico, quali:
 - a. I concessionari dei posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio;
 - b. I gestori di parcheggi a pagamento;
 - c. gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini promotori di iniziative quali feste, sagre, manifestazioni sportive o culturali, fiere;
 - d. i gestori di circhi, luna park e spettacoli viaggianti;
 - e. i gestori di esercizi pubblici (caffè, alberghi, ristoranti e simili).sono obbligati a provvedere giornalmente al termine dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata.
2. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati provvedono a conferire i rifiuti prodotti assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida, secondo le modalità definite dal Gestore del servizio.
3. E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di installare nell'area di pertinenza idonei cestini e/o contenitori porta-rifiuti in numero adeguato alla ricezione dei rifiuti prodotti dagli avventori e frequentatori e di provvedere al loro svuotamento
4. Il Comune trasmette i provvedimenti di concessione d'uso permanente o temporanea di occupazione di suolo pubblico al Gestore, il quale provvederà a comunicare ai titolari del provvedimento le eventuali e particolari modalità di conferimento ai fini della raccolta.
5. Gli oneri conseguenti all'espletamento di attività straordinarie di pulizia che si rendessero necessarie delle superfici concesse in uso, sono imputate ai soggetti concessionari.

Art.62 Pulizia delle spiagge

La pulizia degli arenili ad uso pubblico che non sono affidate alla gestione di terzi, è effettuata dal Gestore del servizio e/o dal comune al fine di rimuovere gli ammassi di alghe e di tutti i rifiuti di qualsivoglia natura accumulati.



Le operazioni di pulizia sono svolte con modalità ed attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e tali da minimizzare l'asportazione di sabbia. I rifiuti raccolti devono essere comunque sottoposti a vagliatura e la sabbia contenuta utilizzata preferibilmente per il ripascimento degli arenili.

La pulizia dei tratti di costa affidati in concessione è a carico del concessionario.

Art. 63- Pulizia dei cantieri temporanei

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri temporanei.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. I responsabili di cantieri di qualsiasi natura, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, devono provvedere a depositare i rifiuti prodotti nelle aree interessate dagli interventi e gestirli ai sensi della parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i, attuando ogni misura atta ad impedire la dispersione di materiali, o rifiuti in genere, che possano imbrattare le strade e/o otturare i sistemi di captazione delle acque meteoriche.
5. E' vietato l'abbandono su aree pubbliche o private ad uso pubblico di rifiuti prodotti da cantieri temporanei od il loro conferimento nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

CAPITOLO 5 - ABBANDONO RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE

Art. 64 - Abbandono di rifiuti

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti.
2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e risulti ignoto l'autore del fatto, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.



Art.65 Rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche

1. Chiunque abbandona rifiuti su aree pubbliche è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dai soggetti preposti al controllo.
2. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

Art. 66 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

Si rimanda alle disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs 152/2006.

Art. 67 Divieto di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del territorio, è vietato abbandonare, depositare o affiggere volantini, o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo:
 - a. sulle strade e aree pubbliche;
 - b. sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico;
 - c. sugli arredi urbani di qualsiasi natura;
 - d. su qualsiasi parte esterna degli immobili pubblici o privati;
 - e. su qualsiasi struttura stradale fissa o provvisoria;
 - f. su qualsiasi impianto o corpo tecnico presente sulla strada pubblica o comunque soggetta ad uso pubblico;
 - g. sui semafori, sui pali della segnaletica stradale e simili;
 - h. sui veicoli in sosta.
2. Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito è consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano.
3. Il Comune, per casi specifici, può autorizzare deroghe totali o parziali a quanto disposto nei precedenti commi 1 e 2.



CAPITOLO 6 – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 – Controlli e Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative riportate in allegato al presente Regolamento o previste da apposite ordinanze del Dirigente o del Sindaco. Il



procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

2. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.
3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D.lg.152/2006 e s.m.i o di altre normative di settore – si applica, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art.6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria; l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito con Deliberazione di Giunta comunale. Le violazioni principali al presente regolamento sono elencate nell'Allegato B.
5. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio.
6. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.
7. Sono competenti ad irrogare le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Locale.



Possono irrogare sanzioni anche gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria - vedi l. 689/81 art. 13 comma quarto - appartenenti ad altri Enti che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertino violazioni al presente Regolamento.

8. Ai fini delle attività ispettive e di accertamento sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 689/1981, la Polizia Locale si potrà avvalere della collaborazione di personale appartenente ad altri Settori del Comune di San Nicola dell'Alto, o dipendenti dell'Ente Gestore, nominati con provvedimento del Sindaco previa frequenza di uno specifico percorso formativo sulla normativa ambientale, nazionale e locale, organizzato dal Comune di San Nicola dell'Alto.

Art. 69 - Contributo CONAI

1. I contributi che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza del Comune il quale può determinarsi in fase di gara/o successivamente sulle modalità e percentuali da destinare alla ditta appaltatrice ove ne ricorrano i presupposti.
2. A tal fine la Ditta concessionaria dei servizi dovrà:
 - segnalare al Comune i quantitativi raccolti mensilmente, distinti per tipologia,
 - riversare integralmente al Comune gli eventuali importi che - a titolo di contributo come sopra - gli fossero stati direttamente corrisposti o nel caso di cessione totale o parziale delle deleghe regolarizzare mensilmente tale rapporto sulla scorta delle percentuali di cui al comma 1 dello stesso articolo.

Art. 70 - Riferimento ad altri regolamenti

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme degli altri Regolamenti comunali vigenti in materia attinente il presente regolamento.
2. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.



Art. 71 - Riferimento alla legge

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento e per eventuali successive modifiche vale quanto disposto dal Decreto legislativo n. 152/2006 e dalla competenti autorità Sanitarie, Provinciali e Regionali.

Art. 72 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 73 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di San Nicola dell'Alto ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato qualunque precedente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.



ALLEGATO I - ELENCO CODICI CER RIFIUTI ASSIMILABILI

CER	DESCRIZIONE
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 0103	Scarti di tessuti vegetali
02 0104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 0704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 0101	Scarti di corteccia e sughero
03 0105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 0301	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 0109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 0512	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa



08 0318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 0103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 0105	Limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 0101	Imballaggi in carta e cartone
15 0102	Imballaggi in plastica
15 0103	Imballaggi in legno
15 0104	Imballaggi metallici
15 0105	Imballaggi in materiali compositi
15 0106	Imballaggi in materiali misti
15 0107	Imballaggi in vetro
15 0109	Imballaggi in materia tessile
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne
16 0103	Pneumatici fuori uso
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13



CER	DESCRIZIONE
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06	Batterie ed accumulatori
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 0201	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 0203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 0208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 0202	Vetro
17 0203	Plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 0401	Rame, bronzo, ottone
17 0402	Alluminio
17 0403	Piombo
17 0404	Zinco
17 0405	Ferro e acciaio
17 0406	Stagno
17 0407	Metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 0101	Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 0104	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)



CER	DESCRIZIONE
20 0101	carta e cartone
20 0102	vetro
20 0108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 0110	abbigliamento
20 0111	prodotti tessili
20 0125	oli e grassi commestibili
20 0132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 0134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 0136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23
20 0138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 0139	plastica
20 0140	metallo
20 0199	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 0201	rifiuti biodegradabili
20 0203	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 0301	rifiuti urbani non differenziati
20 0302	rifiuti dei mercati
20 0303	residui della pulizia stradale
20 0307	rifiuti ingombranti
20 0399	rifiuti urbani non specificati altrimenti



ALLEGATO II - Limiti quantitativi Kg/mq/anno

Cod. Attività	Descrizione	A	B
		Quantità max totale assimilata	Quantità max totale indifferenziato destinato allo smaltimento assimilata
		kg/m ² * anno	kg/m ² * anno
1	Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4,2	1,5
2	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	6,55	2,3
3	Stabilimenti balneari, rifugi alpini	5,2	1,8
4	Esposizioni, Autosalonl	3,55	1,2
5	Alberghi con ristorante	10,93	3,8
6	Alberghi senza ristorante	7,49	2,6
7	Case di cura e di riposo	8,19	2,9
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	9,3	3,3
9	Banche ed Istituti di credito	4,78	1,7

12	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	8,5	3,0
13	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	9,48	3,3
14	Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione);	7,5	2,6
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92	3,1
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	60,88	21,3
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	51,47	18,0
18	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	19,55	6,8
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41	7,5
20	Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	85,6	30,0
21	Discoteche, Night club	13,45	4,7
22	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)	50	17,5
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	9,12	3,2
11	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	12,45	4,4



ALLEGATO III - SANZIONI

Articolo	Violazione	SANZIONE	
		Min	Max
Art. 12 comma 2	Mancata conservazione e trasporto dei rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante	€ 25,00	€ 150,00
Art. 12 comma 3	Mancata separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona	€ 50,00	€ 250,00
Art. 12 comma 3	Mancato conferimento delle frazioni di rifiuto per le quali è programmata la raccolta differenziata, nei contenitori a tal fine predisposti oppure nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.	€ 50,00	€ 250,00
Art. 12 comma 4b	Utilizzo dei contenitori per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti	€ 25,00	€ 150,00
Art. 12 comma 4c	Deposito dei rifiuti urbani all'interno dei contenitori in sacchi non chiusi e/o mancata richiusura dello stesso contenitore dopo l'uso	€ 50,00	€ 250,00
Art. 12 comma 6	Deposito dei rifiuti ingombranti nei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti domestici o presso di essi	€ 50,00	€ 500,00
Art. 12 comma 7	Deposito di rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio)	€ 50,00	€ 500,00
Art. 12 comma 7	Conferimento di sostanze allo stato liquido o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto	€ 50,00	€ 1.000,00
Art. 17 comma 4	Deposito di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno del Centro di Raccolta	€ 25,00	€ 100,00
Art. 21 comma 4	Conferimento e smaltimento delle frazioni differenziate per cui è predisposta la raccolta, con i rifiuti urbani indifferenziati	€ 50,00	€ 250,00
Art. 26 comma 4	Conferimento da parte di gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande, di bottiglie di plastica e lattine vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati	€ 25,00	€ 500,00
Art. 27 comma 3	Conferimento da parte di gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande, di vetro nei contenitori per i rifiuti indifferenziati	€ 25,00	€ 500,00
Art. 36 comma 3	Conferimento di rifiuti da costruzione e demolizione all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o il loro abbandono all'esterno degli stessi.	€ 25,00	€ 500,00
Art. 37 comma 2	Conferimento di spoglie di animali domestici e selvatici nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	€ 50,00	€ 1.000,00



Art. 37 comma 3	Conferimento di rifiuti di origine animale di cui al REG CE 1069/2009 nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	€ 150,00	€ 1.500,00
Art. 38 comma 1	Ostacolo alle operazioni di vuotatura dei contenitori effettuate dagli addetti del Gestore del servizio o di conferimento da parte degli utenti	€ 50,00	€ 300,00
Art. 31 tutti i comma	Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti	€ 25,00	€ 500,00
Art. 53 tutti i comma	Conferimento nei cestini stradali di rifiuti speciali (Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio)	€ 50,00	€ 500,00
Art. 44 tutti i comma	Mancato conferimento dei rifiuti prodotti da concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati secondo le modalità definite dal Gestore del servizio	€ 50,00	€ 500,00
Art. 62 comma 3	Mancata pulizia dei tratti di spiaggia assegnati da parte del concessionario	€500,00	€ 3.000,00
Art. 67 comma 1	Abbandono, deposito o affissione di volantini, o altro materiale pubblicitario o propagandistico/informativo su strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, sugli arredi urbani, sulla parte esterna degli immobili pubblici o privati, su qualsiasi struttura della frazione amministrativa non fuori servizio di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Artt.255 e 256 D.Lgs. n.152/2006e s.m.i	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee (Se la violazione riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio)	€ 300,00	€ 3.000,00
	Mancata raccolta da parte di proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o animali domestici in genere, compresi i conduttori incaricati anche momentaneamente della loro custodia, delle deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico all'intero territorio comunale o che gli stessi urinino su	€ 25,00	€ 50,00